

Codice A1012A

D.D. 13 gennaio 2021, n. 7

Affidamento del servizio antincendi boschivi a mezzo elicotteri ed altre attività di interesse pubblico regionale. Approvazione schema contratto e modifica importo contrattuale..



ATTO DD 7/A1012A/2021

DEL 13/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Affidamento del servizio antincendi boschivi a mezzo elicotteri ed altre attività di interesse pubblico regionale. Approvazione schema contratto e modifica importo contrattuale..

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 471 del 17.12.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio antincendi boschivi a mezzo elicotteri ed altre attività di interesse pubblico regionale all'A.T.I. HELIWEST S.r.l. - AIR SERVICE CENTER S.r.l., corrente in Isola d'Asti, Via Fiera 1, per l'importo di € 5.917.817,98 oltre I.V.A. pari ad € 1.301.935,36 e così per complessivi € 7.219.823,34 o.f.i.;
- con successiva determinazione n. 193 del 20.5.2020, il Settore Contratti, dopo aver completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS, in capo all'Operatore economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari, si è proceduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;
- rilevato che con la suddetta determinazione di aggiudicazione n. 471 del 17.12.2019, per mero errore materiale si è indicato quale importo di aggiudicazione la somma di € 5.917.817,98 oltre I.V.A., anziché € 5.917.887,97 oltre I.V.A.;
- dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica dell'importo di aggiudicazione in € 5.917.887,97, oltre I.V.A. per € 1.301.935,35 e così per complessivi € 7.219.823,32.o.f.i.;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

- Definizione dell’oggetto dell’affidamento
- Individuazione d
- ello strumento/istituto per l’affidamento

.....omissis.....

- Visti gli artt. 4 , 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 4250 del 20.12.2018 e n. 471 del 17.12.2019;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016
- L. 23/2014
- L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

determina

- di rilevare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, che con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 471 del 17.12.2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio antincendi boschivi a mezzo elicotteri ed altre attività di interesse pubblico regionale all’A.T.I. HELIWEST S.r.l. - AIR SERVICE CENTER S.r.l., corrente in Isola d’ Asti, Via Fiera 1, per l’importo di € 5917.817,98 oltre I.V.A. pari ad € 1.301.935,36 e

così per complessivi € 7.219.823,34 o.f.i.;

- di dare atto che con successiva determinazione n. 193 del 20.5.2020, il Settore Contratti, dopo aver completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS, in capo all'Operatore economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari, si è proceduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;
- di rilevare che con la suddetta determinazione di aggiudicazione n. 471 del 17.12.2019, per mero errore materiale si è indicato quale importo di aggiudicazione la somma di € 5.917.817,98 oltre I.V.A., anziché € 5.917.887,97 oltre I.V.A.;
- di dare atto che, pertanto, l'importo di contrattuale deve essere modificato in € 5.917.887,97, oltre I.V.A. per € 1.301.935,35 e così per complessivi € 7.219.823,32 o.f.i.;
- di ottemperare alla sentenza del T.A.R. Piemonte n. 623/2020 con la quale ha rigettato il ricorso proposto dal concorrente Eliossola nei confronti dell'ATI aggiudicataria per le motivazioni ivi indicate che si richiamano ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.241/90 s.m.i, e, pertanto, di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER
ANTINCENDI BOSCHIVI A MEZZO ELICOTTERI ED ALTRE
ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALE.**

Importo: € 5.917.887,97 oltre I.V.A.

PREMESSO CHE :

- con determinazione n. 4250 del 20.12.2018, avente ad oggetto l'indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio antincendi boschivi a mezzo elicotteri ed altre attività di interesse pubblico regionale, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., approvando, nel contempo, il Progetto di Servizio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. costituito dalla Relazione Tecnico-Illustrativa, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale della stessa;
- con determinazione n. 12 del 21.01.2019 il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal

bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;

- con determinazione n. 287 del 16.7.2019 il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare l'offerta tecnico - economica, relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti n. 471 del 17.12.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in via d'urgenza, del servizio in oggetto all'ATI HELIWEST S.R.L. - AIR SERVICE CENTER S.R.L., corrente in Isola d'Asti (AT) - Via Fiera, 1;

- con determinazione n. 193 del 20.5.2020 del Dirigente del Settore Contratti, si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- infine, con determinazione n..... del..... si è proceduto all'approvazione dello schema del

presente Contratto.

QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA:

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016)
rappresentata dall'Arch. Salvatore Martino FEMIA
nato a il Responsabile della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede della Direzione in Torino - Corso Stati Uniti
21, abilitato alla stipulazione del presente
Contratto ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R.
23/2008, di seguito denominata "**Il Committente**".

E

la **Società HELIWEST S.R.L.**, con sede legale in Via
Fiera, 1 - Isola d'Asti (AT) (P.I. 01070380058),
nella persona della Signora LASTONE Paola, nata
a il nella sua qualità di
Amministratore e Legale Rappresentante della
Società, e domiciliata, ai fini del presente
Contratto, presso la sede della Società stessa, la
quale interviene nel presente atto in proprio e
quale Mandataria dell'A.T.I. costituita con atto
rogito del notaio dottor RATTI Luciano, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Asti,

Repertorio n. 57401, Raccolta n. 34996, registrato all'Ufficio delle Entrate di Asti in data 3.3.2020 al n. 1614s.1T, con:

- **AIR SERVICE CENTER S.R.L.** - corrente in Frazione Fabbrica n. 31/A - Arena Po (PV) - (P.I. 01261630188) mandante;

di seguito denominata "**l'Appaltatore**".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle in ogni loro parte.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, il quale, come sopra rappresentato dichiara di accettare il servizio di operazioni di lavoro aereo con elicotteri di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ed al sistema regionale di protezione civile, la cui generalità e natura delle prestazioni sono dettagliatamente descritte negli articoli 2, 3, 4 5, 11, 13 del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato C.S.A.) e che si applicano integralmente; resta inteso che la

richiesta di impiego di elicotteri da parte del Settore Protezione Civile o del Settore Sistema Antincendi Boschivi (Aib) per le attività previste dall'art. 2 del C.S.A. rientrano nel monte ore di cui all'art. 10 del C.S.A. e nel computo delle giornate di disponibilità continua da prestarsi presso le basi operative di cui all'art. 8 del C.S.A., subordinatamente alle attività di antincendio boschivo.

ART. 3 - DURATA

La durata del Contratto è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti, a far data dal 30.12.2019 così com'è indicato con nota del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi del 13.12.2019 ed è stato disposto l'affidamento del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con determinazione n. 471 del 17.12.2019.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., negli allegati, nell'offerta tecnico-economica e suoi allegati, e nella dichiarazione di

impegno, i quali, anche se materialmente non compiegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo che l'Appaltatore dà atto di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 5 - BASE OPERATIVA

Il servizio dovrà eseguirsi nelle seguenti tre basi operative:

- BASE N. 1 "PIEMONTE CENTRO" da allestire nel territorio della Città Metropolitana di Torino, in posizione baricentrica rispetto al territorio provinciale.
- BASE N. 2 "PIEMONTE SUD" da allestire nel territorio delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, in posizione baricentrica rispetto ai territori provinciali da servire.
- BASE N. 3 "PIEMONTE NORD" da allestire nel territorio delle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, in posizione baricentri rispetto ai territori provinciali da servire.

L'eventuale variazione nella collocazione della base operativa rispetto a quella presentata in offerta, dovrà essere comunicata al Settore Sistema Antincendi Boschivi (AIB) con preavviso di

60 giorni. Il Settore Sistema Antincendi Boschivi (AIB) rilascerà o meno l'autorizzazione tenendo conto della coerenza della nuova collocazione con le esigenze del servizio oggetto del presente Contratto per tutte le caratteristiche delle basi operative si applica integralmente l'art. 8 del C.S.A..

**ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI REQUISITI DEL
PERSONALE**

L'Appaltatore ha presentato al Committente prima della stipula del presente Contratto l'elenco con i nominativi dei piloti e tecnici/ meccanici di linea per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto.

I piloti, in numero non inferiore a 12 (dodici) dovranno rispondere ai requisiti indicati all'art. 7 del C.S.A., che si applica integralmente.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

L'importo contrattuale per il servizio oggetto del presente Contratto è stimato in € 5.917.817,98 o.f.e..

Il compenso sarà riconosciuto conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16 del C.S.A., che si applica integralmente, e secondo le percentuali riportate nella sottoindicata tabella:

Per ogni volo dovrà essere compilato, e debitamente sottoscritto, il modulo "Verbale di Volo" (appendice A) che dovrà riportare le indicazioni richieste. Entro 3 giorni dalla missione il modulo sarà consegnato in originale al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore redigerà mensilmente, per le prestazioni eseguite, specifico modulo "Rapporto mensile di Volo" (appendice B) che sarà mensilmente consegnato, debitamente sottoscritto, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto per i controlli di competenza.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale verrà effettuata bimestralmente secondo le percentuali indicate nella sopra riportata tabella.

ART. 8 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del presente Contratto, della durata complessiva di anni cinque, ammonta a complessivi € 7.219.823,32, di cui € 5.917.887,97, per imponibile ed € 1.301.935,35, per I.V.A. di legge con aliquota al 22% da versarsi direttamente all'Erario.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il Committente provvederà al collaudo ed al pagamento delle fatture che saranno emesse in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014 dall'Appaltatore e trasmesse per tramite del sistema nazionale d'interscambio (portale della fatturazione elettronica) al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9, secondo le seguenti modalità:

- la fatturazione del corrispettivo contrattuale verrà effettuata bimestralmente secondo le percentuali del corrispettivo indicate al precedente art. 7" (tabella) al netto della ritenuta dello 0,5% operata ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

I verbali di volo saranno fatti pervenire al Committente secondo procedura consolidata, il quale provvederà a liquidare il corrispettivo entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture trasmesse in formato elettronico, subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione del Contratto in tutte le sue parti.

I costi diretti ed indiretti di approvvigionamento di carburante degli elicotteri, durante lo svolgimento dei servizi, tramite i velivoli indicati nel diagramma di cui all'articolo 10 del C.S.A., sono da intendersi inclusi nell'importo contrattuale e non comporteranno oneri aggiuntivi di alcun genere per il Committente.

L'emissione e la liquidazione delle fatture in formato elettronico sarà subordinata alla acquisizione da parte del D.E.C., ai sensi ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, in corso di validità.

Le sopracitate fatture in formato elettronico saranno liquidate nei termini indicati, previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del D.E.C., di cui al successivo art. 10 e qualora il D.U.R.C. risulti regolare.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

I pagamenti saranno effettuati presso _____ sul conto corrente bancario dedicato con IBAN n _____.

Le persone delegate ad operare su esso sono la Signora LASTONE Paola (C.F. _____) legale rappresentante e la Signora LASTONE Anna (C.F. _____) responsabile tecnico esecuzione prestazione.

Il Committente emetterà i mandati di pagamento riferiti alle fatture emesse dalla Mandataria e dalle mandanti.

La Mandataria suddividerà gli importi ai mandanti in base alle fatture emesse.

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il Contratto in presenza

anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 11 - DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.)

Il Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, il "Direttore dell'esecuzione del Contratto", nella persona del dottor Luca Del Negro, Funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (codice fiscale).

Il D.E.C. avrà il compito di approvare la

pianificazione del servizio, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte del Committente, verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

DELL' APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli e dal C.S.A., sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- l'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede il presente Contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti;
- l'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

- l'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il responsabile del Contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente Contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Committente che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Committente da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera il Committente da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Committente di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Considerato che la normativa aeronautica è soggetta ad una continua evoluzione, in relazione a disposizioni comunitarie e/o nazionali, tutte le norme legislative, ed in particolare quelle aeronautiche, sono citate solo a titolo meramente esplicativo. Per tutte le voci relative a requisiti di tipo aeronautico, di sicurezza, di impiego e di manutenzione dei velivoli l'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le relative norme e disposizioni nazionali e comunitarie, in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Inoltre l'Appaltatore si impegna ad applicare tutte le norme e le disposizioni che entrassero in vigore nel corso dell'esecuzione del Contratto senza che ciò comporti alcuna pretesa in merito o oneri aggiuntivi per il Committente.

Prima dell'avvio del Contratto, l'Appaltatore ha comunicato al Committente il nominativo del **Responsabile tecnico dell'esecuzione della prestazione**, e dei suoi eventuali sostituti, che cura tutti i rapporti con il Committente stesso per quanto concerne l'organizzazione e la funzionalità delle basi, degli equipaggi, degli elicotteri e delle relative dotazioni e attrezzature richieste dal C.S.A.. Questa figura ed i suoi sostituti devono avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente Contratto, essere muniti dei necessari poteri per la corretta conduzione delle prestazioni e rappresentare pienamente l'Appaltatore nei confronti del Committente. E' facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Responsabile tecnico sulla base di adeguata motivazione. Il Responsabile tecnico deve far pervenire, trimestralmente, al Committente una relazione che evidenzi l'esecuzione della prestazione, le eventuali problematiche riscontrate e le proposte atte a rimuovere i problemi o a migliorarne la qualità, nonché le comunicazioni di cui all'art. 8 ed il riepilogo mensile di cui all'art. 11.

Il Committente effettua la verifica, in corso di esecuzione, dell'osservanza delle disposizioni contrattuali e la regolare esecuzione della prestazione attraverso:

- sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, presso le Basi attivate;
- il riscontro diretto delle comunicazioni e delle registrazioni di cui all'art. 11;
- il riscontro differito delle comunicazioni e delle registrazioni, in momenti diversi in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività previste dal presente Contratto;
- controlli sull'Appaltatore, l'organizzazione e la funzionalità del personale, dei mezzi e delle attrezzature anche con l'accertamento delle relative autorizzazioni e licenze.

Il Committente può effettuare incontri per programmare le attività della prestazione e verificarne la corretta esecuzione, convocando l'Appaltatore con almeno 7 giorni consecutivi di anticipo.

ART. 13 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente è in diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 del C.C., o di applicare le sottoindicate penali, anche in modo cumulativo, ex art. 1382 C.C., fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:

1. art. 5, lettera a) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni velivolo, fino alla corretta esecuzione;
2. art. 5, lettera b) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione;
3. art. 5, lettera c) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 1.000,00, per ogni unità di materiale assente, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione;
4. art. 5, lettera d) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 10.000,00, per ogni unità assente, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione;
5. art. 5, lettera e) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 5.000,00, per

- ogni unità di materiale assente, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione;
6. art. 5, lettera f) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 5.000,00, per ogni unità di materiale assente, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione;
 7. art. 6, assenza dei sistemi identificativi dei velivoli e del personale, penale di € 1.000,00, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione;
 8. art. 7, mancata sostituzione dell'equipaggio a richiesta del Committente, penale di € 3.000,00 per ciascun giorno di ritardo, fino alla corretta esecuzione;
 9. art. 8, comma 4, lettera a) del Capitolato, mancato rispetto delle date e delle località dello schieramento degli elicotteri penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;
 10. art. 8, comma 4, lettera b) del Capitolato, non corretta o mancata esecuzione degli adempimenti ENAC, penale di € 1.000,00 per

ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;

11. art. 8, lettera c) del Capitolato, non corretta o mancata gestione delle basi, penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;

12. art. 8, comma 4, lettera d) del Capitolato, non corretto o mancato rifornimento del carburante aeronautico, penale di € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;

13. art. 8, comma 4, lettera e) del Capitolato, mancata comunicazione, penale di € 1.000,00 per ciascuna inadempienza;

14. art. 8, comma 5, punti 1, 2 e 3 del Capitolato, mancata comunicazione, penale di € 2.000,00 per ciascuna inadempienza;

15. art. 8, comma 6 del Capitolato, mancato ripristino delle normali condizioni operative, penale di € 2.000,00 per ogni ora di ritardo o sua frazione fino a 12 ore, dopo si applica una penale di € 5.000,00 per ogni ora di ritardo fino al ripristino delle normali condizioni operative;

16. art. 9 del Capitolato, mancato invio delle relazioni € 300,00 per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione.
17. art. 10, lettera a) Capitolato, mancanza della completa e costante funzionalità ed operatività degli elicotteri, delle attrezzature, delle dotazioni e dei materiali, penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino al ripristino delle normali condizioni operative;
18. art. 10 lettera e) Capitolato, mancato rispetto della disposizione, penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;
19. art.10, lettera f) del Capitolato, non corretto o mancato funzionamento degli apparati radio, penale di € 100,00 per ogni giorno o sua frazione, fino alla corretta esecuzione;
20. art.10, lettera g) del Capitolato, mancato rispetto della disposizione, penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;

21. art.10, lettera h) del Capitolato, mancato rispetto della disposizione, penale di € 1.000,00 per ogni inadempienza;
22. art.10, lettera i) del Capitolato, mancato rispetto della disposizione, penale di € 5.000,00 per ogni inadempienza;
23. art.10, lettera j) del Capitolato, mancato rispetto della disposizione € 5.000,00 per ogni inadempienza;
24. art.10, lettera k) del Capitolato, dalla mancata presentazione della documentazione prevista relativa al personale, penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;
25. art.10, lettera l), mancata comunicazione, penale di € 1.000,00 per ciascuna inadempienza;
26. art.11, lettere a), b), c) e d) del Capitolato, mancato rispetto dell'impiego giornaliero degli equipaggi, penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino al ripristino delle normali condizioni operative;
27. art.11, comma 3, punti 1, 2 e 3 del Capitolato, mancato rispetto dei tempi, penale

- di € 500,00 per ogni minuto di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione dell'ordine;
28. art.11, comma 3, punto 4 del Capitolato, stazionamento in località o basi diverse da quelle indicate nella disposizione, penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione dell'ordine;
29. art.11, comma 3, punto 5 del Capitolato, mancato rispetto degli ordini ad esecutività immediata, penale di € 5.000,00 per ciascuna inadempienza;
30. art.11, comma 3, punto 6 del Capitolato, equipaggio non reperibile, penale di € 10.000,00 per ciascuna inadempienza;
31. art.11, comma 4 del Capitolato, volo non autorizzato, penale di € 5.000,00 per ciascuna inadempienza;
32. art.12, punti da 1 a 7 del Capitolato, mancata comunicazione, penale di € 2.000,00 per ciascuna inadempienza;
33. art.12, punto 8 del Capitolato, mancato ripristino delle condizioni operative entro 24 ore, penale di € 5.000,00 per ogni ora di

ritardo o sua frazione fino a 12 ore, dopo si applica una penale di € 10.000,00 per ogni ora di ritardo o sua frazione fino al ripristino delle condizioni operative;

34. art. 22 del Capitolato, mancata presentazione della documentazione nei tempi previsti, penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni previste dall'art. 113.bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

In relazione al punto 33. del presente articolo, ove non sia ripristinata la corretta esecuzione dopo il quarto giorno il Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 34 del presente articolo, ove non sia ripristinata la corretta esecuzione o le normali condizioni operative dopo il settimo giorno il Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione ai punti 7, 11, 16, 19, 20, del presente articolo, ove non sia ripristinata la corretta esecuzione dopo il quindicesimo giorno il

Committente procede ai sensi dell'art.108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione ai punti 13, 14, 21, 22, 23, 25, qualora le inadempienze riscontrate siano superiori a 10 per ogni punto, il Committente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

In relazione ai punti 29, 30, 31 e 32, qualora le inadempienze riscontrate siano superiori a sei per ogni punto, il Committente procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Il Committente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente Contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, il Committente provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente

articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il Committente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Committente procede

ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 23 n. 50/2016.

In caso di risoluzione, il Committente procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

In relazione all'istituto della risoluzione del Contratto il Committente applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli art. 1454 e 1456 del Codice Civile espressamente previste nel presente Contratto e per i quali vige la relativa disciplina.

**Art. 14 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL
CONTRATTO**

Il Contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità. L'eventuale affidamento di subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione del Committente e sarà sottoposto alla normativa di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni di cui all'art. 17 del C.S.A. che si applica integralmente.

Art. 15 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52.

Art. 16 - RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Esso ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal Contratto.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 21 del C.S.A. l'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, o dell'adempimento inesatto, ha costituito cauzione definitiva pari ad € 261.570,65, già ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante polizza fidejussoria n. 67195347 emessa dall'Agenzia ALLIANZ S.p.A. - Broker: l'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SAS - Agenzia n. 10910 di Milano in data 3.11.2020.

ART. 18 - RESPONSABILITA' E FORME ASSICURATIVE

L'Appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dal Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, restandone sollevato il Committente.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, una polizza aggiuntiva che copra le responsabilità di cui al primo comma e per elevare i requisiti minimi di legge riferita a passeggeri, bagagli, merci e terzi, sia al suolo che in volo, con almeno i seguenti massimali minimi:

- Euro **2.500.000,00** per danni arrecati a terzi, sia persone che cose, per i materiali e ogni genere di merce trasportata e appesa, compresa la collisione;
- Euro **1.500.000,00** per ciascuna persona in caso di decesso o invalidità permanente;
- Euro **250.000,00** per il rimborso di spese mediche da infortunio per passeggero
- **Euro 100.000,00** RC bagagli e la merce trasportata.

La Polizza deve prevedere l'esplicita rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi ed in particolare nei confronti del Committente e degli Enti e soggetti che operano nel servizio antincendi boschivi e/o protezione civile regionale.

L'Appaltatore deve consegnare al Committente con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di impiego dei velivoli o rispetto alla data di scadenza delle polizze per i velivoli già impiegati, la documentazione riferita a:

- assicurazione per la responsabilità civile del vettore stipulata in attuazione delle disposizioni della circolare ENAC EAL-17A del 21/12/2011;
- assicurazione aggiuntiva con i massimali e le clausole di cui sopra.

**Art. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI -
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE DA
PARTE DEL COMMITTENTE E APPALTATORE, QUALE
RESPONSABILE ESTERNO DEI TRATTAMENTO DEI DATI.**

- Il Committente garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito "GDPR", alla normativa nazionale vigente: "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), D. Lgs.10 agosto 2018, n. 101 e alle disposizioni in materia dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

- I dati conferiti dai partecipanti verranno

trattati solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi alla presente procedura di gara, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

- Titolare del trattamento dei dati personali che saranno conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è la Giunta regionale del Piemonte; il Delegato del trattamento è il Direttore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

- L'eventuale trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136".

- L'appaltatore individuato sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

- L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 e deve garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

- L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'Appaltatore del servizio deve dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della

normativa di riferimento.

Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui alla D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 - Misura 6.1.3, disponibile sul sito web della Regione Piemonte, in quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del Contratto.

**Art. 21 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022**

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022", approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 - Misura 6.1.8, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che abbiano esercitato, nei confronti dello stesso, poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

ART. 22 - VARIAZIONI

L'Appaltatore è tenuto in corso di efficacia del contratto, a comunicare entro 30 giorni ogni eventuale variazione relativa alla sede legale dello stesso nonché delle altre fondamentali caratteristiche societarie.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia insorgente tra le parti, qualora non si siano potute definire in via amministrativa l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 24 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel C.S.A., alle norme del Codice Civile, alla normativa nazionale ed internazionale inerenti gli appalti, che regolano la materia in quanto applicabili.

ART. 25 - DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI

Per tutti gli effetti giuridici e contrattuali dipendenti dal presente atto le parti eleggono a domicilio:

- il Committente domiciliato presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica presso la sede di

Corso Stati Uniti 21, Torino;

- l'Appaltatore domiciliato presso la sede legale della Società corrente in Isola d'Asti (AT), Via Fiera 1.

**ART. 26 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E
PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il Contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e tutte le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del

Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui quotidiani "IL SOLE 24 ORE" edizione nazionale", "AVVENIRE" edizione nazionale, "LA STAMPA" edizione di Biella e il "PICCOLO" di Alessandria, pari ad € **2.832,84** o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Committente

Il Direttore Regionale

.....

L'Appaltatore

.....